

ATTI PARLAMENTARI
XIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. CXXXI
n. 3

RELAZIONE

SULLO STATO DI ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE
SULLE ARMI CHIMICHE E SUGLI ADEMPIMENTI
EFFETTUATI DALL'ITALIA

(Anno 1999)

*(Articolo 9, della legge 18 novembre 1995, n. 496, come modificato
dalla legge 4 aprile 1997, n. 93)*

Presentata dal Ministro degli affari esteri
(DINI)

Trasmessa alla Presidenza il 31 marzo 2000

PAGINA BIANCA

INDICE

Premessa	Pag.	5
I. LA CONVENZIONE DI PARIGI.	»	6
a) Precedenti	»	6
b) La situazione delle ratifiche.	»	7
c) Gli scopi della Convenzione	»	7
d) La Convenzione nelle aree di crisi	»	8
II. L'ORGANIZZAZIONE PER LA PROIBIZIONE DELLE ARMI CHIMICHE	»	9
a) Strutture e compiti.	»	9
b) Attività ispettive	»	12
1) Le ispezioni di routine	»	12
2) Le ispezioni su sfida	»	13
III. L'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE.	»	14
a) Attività internazionale nel corso del 1999	»	14
1) La Conferenza degli Stati Parte	»	14
(a) Le ratifiche della Convenzione.	»	14
(b) L'applicazione della Convenzione	»	15
(c) L'assistenza internazionale	»	15
(d) Il bilancio dell'Organizzazione.	»	16
2) Il Consiglio Esecutivo	»	16
3) L'attività ispettiva nel corso del 1999.	»	17
(a) Le ispezioni alle armi chimiche	»	17
(b) Le ispezioni alle industrie chimiche	»	17
b) Aiuti alla Russia	»	18
c) Misure di attuazione dell'Articolo X	»	19
IV. L'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE IN ITALIA.	»	20
a) L'Ufficio per l'attuazione della Convenzione.	»	20
1) Norme istitutive e compiti	»	20
2) Personale e struttura organizzativa	»	20

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3) Attività di rilievo	Pag. 21
4) Risorse finanziarie	» 22
b) Il Comitato consultivo	» 22
c) L'attività ispettiva dell'OPAC in Italia	» 22
d) Programmi di cooperazione con la Russia	» 26
e) I laboratori dell'OPAC	» 26
V. I PROBLEMI APERTI	» 27
a) Argomenti di carattere generale	» 27
b) La legislazione degli Stati Parte	» 28
c) La normativa italiana di applicazione	» 29
d) I problemi connessi con l'import-export	» 31
VI. ATTIVITÀ DI RILIEVO PREVISTE NEL CORSO DEL 2000	» 32
VII. CONCLUSIONI	» 32
ALLEGATI	» 35
A) Stati parte della Convenzione sulle armi chimiche	» 37
B) Stati firmatari	» 40
C) Stati non firmatari	» 41
D) Il Segretariato tecnico	» 42

Premessa

La Convenzione di Parigi sulla proibizione delle armi chimiche - assieme al Trattato di non proliferazione nucleare, al Trattato sul Bando completo degli esperimenti nucleari ed alla Convenzione per il Bando delle Armi Biologiche - costituiscono i pilastri fondamentali per la stabilità strategica e la non proliferazione delle armi di distruzione di massa.

La Convenzione sulla proibizione delle armi chimiche, aperta alla firma a Parigi il 13 gennaio 1993 e già firmata da 165 Paesi, è entrata in vigore il 29 aprile 1997, 180 giorni dopo il raggiungimento della 65^a ratifica; al 31 dicembre 1999 era stata ratificata da 129 Paesi.

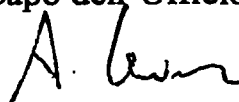
Con la ratifica della Convenzione, gli Stati Parte si sono impegnati a distruggere gli arsenali di armi chimiche esistenti, a non detenere o fabbricare armi chimiche ed a non fare mai più ricorso alle armi chimiche, anche dopo aver subito un attacco con tali armi; si sono altresì impegnati ad accogliere le ispezioni dell'Organizzazione Internazionale de L'Aja, rivolte a verificare la distruzione degli arsenali esistenti e ad impedire l'uso improprio alcuni prodotti chimici pericolosi, largamente utilizzati per usi civili consentiti.

La legge di ratifica del 18 novembre 1995, n. 496 - integrata dalla legge 4 aprile 1997, n. 93 - ha identificato nel Ministero degli Affari Esteri l'Autorità Nazionale, tenuta a sovrintendere e coordinare le complesse misure per l'applicazione della Convenzione sul territorio nazionale.

La presente relazione annuale, resa ai sensi della legge 4 aprile 1997 n. 93, articolo 6, è pertanto rivolta a presentare al Parlamento lo stato di esecuzione della Convenzione e gli adempimenti effettuati nel corso del 1999.

Roma, 27 marzo 2000

Cons. d'Amb. Alessandro CEVESE
Capo dell'Ufficio V



I. La Convenzione di Parigi

a. I precedenti

Le armi chimiche, per la loro letalità, costituiscono una seria minaccia per il genere umano e per l'ambiente, seconda soltanto alle armi nucleari; la Convenzione di Parigi del 1993 ha sancito definitivamente il bando completo di tali armi.

Tentativi di proibire l'uso delle armi chimiche nei conflitti armati erano stati perseguiti anche in passato con specifici accordi internazionali, senza però conseguire risultati definitivi.

La Convenzione de L'Aja del 1907, che proibiva espressamente l'uso di armi tossiche e di armi che potessero provocare sofferenze superflue, non aveva impedito l'impiego massiccio dei gas asfissianti durante la 1^a Guerra Mondiale.

Dopo il conflitto, il successivo Protocollo di Ginevra del 1925 aveva proibito più esplicitamente l'uso dei gas asfissianti e dei mezzi di guerra biologica, ma non aveva vietato in modo definitivo l'uso di tali armi, anche in risposta ad una eventuale aggressione con l'uso di armi chimiche. Tale facoltà non aveva impedito a tutti gli eserciti di sviluppare nuove armi che, prima della 2^a Guerra Mondiale, erano pronti ad impiegare in risposta ad un eventuale attacco chimico, ma che nessun contendente ha poi utilizzato, anche per timore di maggiori ritorsioni.

Nel 1989 venivano ripresi i negoziati di Ginevra nell'ambito della Conferenza del Disarmo, nella quale l'Italia ha svolto un ruolo particolarmente trainante; alla fine del 1992 la Conferenza di Ginevra perveniva all'approvazione dell'attuale Convenzione, che vieta definitivamente lo sviluppo, la detenzione e l'impiego delle armi chimiche in ogni situazione, anche in risposta ad un attacco subito con l'uso di tali armi ed introduce un apposito strumento di verifica internazionale.

L'accordo, reso possibile anche dal clima di distensione internazionale e di aumento della fiducia nei rapporti Est-Ovest che si era instaurato in tutte le sedi internazionali a partire dalla seconda metà degli anni ottanta, rappresenta indubbiamente un salto di qualità negli accordi di disarmo, anche in quanto per la prima volta viene messa fuori legge un'intera categoria di armi di distruzione di massa.

Il sistema di verifica introdotto dalla Convenzione rappresenta una novità ed è stato seguito per la messa a punto di altre Convenzioni.

b. La situazione delle ratifiche

La Convenzione, aperta alla firma a Parigi a partire dal 13 gennaio 1993, ha rapidamente raccolto l'adesione di 165 Paesi; entrata in vigore il 29 aprile 1997, 180 giorni dopo il raggiungimento della 65^a ratifica, al 31 dicembre 1999 era stata ratificata complessivamente da 129 Paesi, tra cui Stati Uniti, Cina, Russia e tutti gli Stati dell'Unione Europea (Allegato A). L'Italia ha ratificato la Convenzione con legge 18 novembre 1995, n. 496.

Nel corso del 1999 hanno ratificato la Convenzione altri 8 Paesi (Estonia, Santa Sede, Liechtenstein, Micronesia, Nicaragua, Nigeria, San Marino, Sudan).

Tra i Paesi che a suo tempo avevano firmato al Convenzione, 41 Paesi non hanno ancora perfezionato la loro adesione (Allegato B), mentre altri 23 Paesi (tra cui Egitto, Iraq, Libano, Libia e Siria nel Mediterraneo, Repubblica di Jugoslavia nei Balcani e Corea del Nord in Estremo Oriente) non hanno ancora firmato o ratificato (Allegato C).

L'universalità della Convenzione, auspicata da tutti i Paesi Parte, assicurerebbe la completa eliminazione di questo tipo di armi di distruzione di massa, a salvaguardia del genere umano e dell'ambiente.

c. Gli scopi della Convenzione

La Convenzione proibisce qualsiasi attività rivolta a sviluppo, produzione, acquisizione, detenzione, conservazione, trasferimento e uso di armi chimiche e dei materiali ad esse collegati; a tal fine introduce uno specifico sistema di verifiche sotto controllo internazionale che, oltre alla distruzione delle armi chimiche esistenti negli Stati Parte, si prefigge di tenere sotto controllo la produzione e l'impiego di determinate sostanze chimiche di largo consumo civile, ma che sono utilizzabili anche per fare armi chimiche.

Con la ratifica della Convenzione, gli Stati Parte si sono anche impegnati a non effettuare preparativi militari per realizzare armi chimiche ed a non incoraggiare altri Paesi ad intraprendere attività proibite; hanno anche rinunciato ad impiegare come strumento di guerra i gas lacrimogeni, che rimangono invece autorizzati per il

controllo dell'ordine pubblico. Gli Stati Parte sono anche impegnati ad adottare sanzioni contro chiunque commetta violazioni alla Convenzione sul territorio nazionale o all'estero.

Il sistema di controllo internazionale previsto dalla Convenzione si basa su dichiarazioni e ispezioni; le dichiarazioni, rese periodicamente dagli Stati Parte all'Organizzazione Internazionale de L'Aja (OPAC), comprendono quelle attività civili e militari che in base alla Convenzione devono essere tenute sotto controllo e che a tal fine rientrano negli obblighi di notifica; il sistema di verifica comprende visite ispettive "di routine" negli Stati Parte da parte di ispettori dell'OPAC, che vengono condotte con brevissimo preavviso e tendono ad accertare la rispondenza delle situazioni con le precedenti dichiarazioni periodiche; nei casi sospetti e su specifica richiesta di uno Stato Parte possono essere effettuate dall'OPAC anche ispezioni "su sfida", che tendono a verificare sul posto la veridicità di situazioni non indicate nelle dichiarazioni periodiche, oppure ad accertare l'uso presunto di armi chimiche.

d. La Convenzione nelle aree di crisi

L'*Africa* resta ancora una delle regioni meno rappresentate nell'OPAC; ne fanno parte solo 31 Stati su 53; il motivo delle assenze, ancora troppo numerose, va probabilmente ricercato sia nella complessità degli adempimenti previsti dalla Convenzione sia nella ridotta consistenza dell'industria chimica che dovrebbe essere sottoposta al controllo della Convenzione.

In *Medio Oriente*, non hanno ancora ratificato Iraq, Egitto, Libia, Siria e Libano, che probabilmente hanno assunto una posizione comune derivante dai rapporti con Israele, indicato come detentore di armi di distruzione di massa e che per suo conto, pur avendo firmato la Convenzione il 13 gennaio 1993, non ha ancora ratificato ed attende l'iniziativa dei Paesi vicini. L'accesso di tutti i Paesi della regione, verso i quali l'Italia non ha mancato di esercitare adeguati interventi diplomatici, rappresenterebbe un sostanziale contributo alla riduzione delle tensioni ancora esistenti.

Nei *Balcani*, non ha ancora ratificato la Repubblica Federale di Jugoslavia, unico paese dell'Europa; molti Paesi ed anche l'Italia hanno più volte rivolto a Belgrado il loro incoraggiamento particolare, al fine di eliminare definitivamente, anche dai Balcani, armi chimiche

eventualmente sopravvissute ai precedenti regimi; nell'ambito del Patto di Stabilità, anche otto Stati del Sud-Est dell'Europa, (Albania, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Ungheria, Macedonia, Romania e Slovenia) nel novembre del 1999 hanno emesso una specifica dichiarazione congiunta per esortare Belgrado ad accedere alla Convenzione come contributo alla stabilità della regione.

In *Estremo Oriente* non ha ancora ratificato la Corea del Nord, Paese che potrebbe disporre di un arsenale di armi chimiche; la recente apertura delle relazioni diplomatiche potrà consentire di aprire il dialogo necessario per incoraggiare la ratifica della Convenzione.

II. L'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche (OPAC)

a) Strutture e compiti

L'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche (OPAC), istituita a L'Aja nel maggio del 1997, subito dopo l'entrata in vigore della Convenzione, è composta da tre Organi Principali (la Conferenza degli Stati Parte, il Consiglio Esecutivo ed il Segretariato Tecnico) e da alcuni Organi Sussidiari (il Comitato Politico, il Comitato sulla Confidenzialità, il Comitato Scientifico ed il Comitato Consultivo sulle Questioni Amministrative).

Prima dell'istituzione dell'OPAC ed a partire dal gennaio 1993, erano stati costituiti a L'Aja una Commissione Preparatoria ed un Segretariato Tecnico Provvisorio, che per quattro anni avevano lavorato per predisporre le misure di attuazione e risolvere i problemi procedurali, non affrontati a Ginevra in sede di messa a punto della Convenzione durante i lavori del Comitato di Disarmo.

La *Conferenza degli Stati Parte*, organo principale dell'OPAC, è responsabile di dare attuazione alla Convenzione; composta dai Rappresentanti degli Stati Parte, si riunisce a L'Aja normalmente una volta all'anno; la prima e la seconda sessione hanno avuto luogo nel 1997; la terza e la quarta sessione si sono tenute rispettivamente nel novembre 1998 e giugno-luglio 1999. La quinta sessione è programmata dal 15 al 19 maggio 2000.

Alla Conferenza normalmente partecipano rappresentanti degli Stati Parte accreditati presso l'OPAC e Rappresentanti delle Autorità Nazionali, deputati per le misure di attuazione della Convenzione sul territorio nazionale.

La Conferenza riceve il rapporto periodico del Direttore Generale dell'OPAC sull'attività intersessionale svolta dal Segretariato, sullo stato delle dichiarazioni e sulle misure di verifica. La Conferenza approva l'attività del Consiglio Esecutivo, i programmi ed i bilanci dell'Organizzazione, ed avvia iniziative rivolte a dare completa attuazione della Convenzione.

Il *Consiglio Esecutivo*, organo di governo dell'Organizzazione, è composto da 41 Rappresentanti degli Stati Membri, eletti a rotazione in seno ai 5 gruppi regionali che ricalcano quelli delle Nazioni Unite, dell'Asia, Africa, Europa Orientale, America Latina e Caraibica, e del Gruppo di Paesi Occidentali che comprende i Paesi dell'Unione Europea, Stati Uniti, Canada e Australia. L'Italia fa parte del Consiglio Esecutivo fin dalla prima sessione ed è stata riconfermata anche dall'ultima Conferenza degli Stati Parte. Il Consiglio Esecutivo è la sede principale delle consultazioni permanenti tra gli Stati Membri e prende le decisioni operative; in particolare supervisiona le attività del Segretariato Tecnico, prende atto del risultato delle ispezioni, valuta le eventuali richieste di ispezioni "su sfida" presentate da uno Stato Parte e predispone le raccomandazioni da sottoporre all'approvazione della Conferenza.

Il *Segretariato Tecnico*, responsabile di dare concreta attuazione alla Convenzione è incaricato in particolare di gestire il complesso ed intrusivo sistema di verifica che si basa sulle dichiarazioni periodiche degli Stati Parte, che indicano la situazione nazionale e si articola in ispezioni normali o di "routine" agli impianti militari e civili dichiarati, e in ispezioni "su sfida" che possono essere richieste da un altro Stato Parte per verificare situazioni sospette o inadempienze agli obblighi della Convenzione.

Le modalità di attuazione dei due tipi di ispezioni sono sensibilmente diverse; il tempo di preavviso delle ispezioni di routine è di 48-76 ore, mentre nelle ispezioni su sfida il preavviso si riduce a 12 ore. Tenuto conto del loro carattere eccezionale le ispezioni su sfida possono anche richiedere una preventiva attività negoziale nel Consiglio Esecutivo, che in tal caso viene convocato in sessione straordinaria e urgente. Al termine della prima ispezione di routine

(chiamata ispezione iniziale) il Segretariato e lo Stato Parte in genere concordano un "Accordo d'impianto", utile per regolare le ispezioni successive e che deve essere approvato dal Consiglio Esecutivo.

A partire dal 29 aprile 1997, data di entrata in vigore della Convenzione, il Segretariato Tecnico ha già effettuato più di 620 ispezioni di routine, in impianti civili e militari, delle quali 19 in Italia (vedasi la sezione IV (c)). Non sono state effettuate ispezioni su sfida in nessuno Stato Parte.

Il Segretariato è attualmente composto da circa 500 persone, delle quali più di 200 sono ispettori (vedasi in Allegato D); gli italiani presenti nell'Organizzazione sono attualmente cinque, dei quali due sono ispettori.

Il Direttore Generale dell'Organizzazione, il brasiliano José M. Bustani, è stato nominato nel 1997 dalla Prima Conferenza degli Stati Parte con un mandato di quattro anni.

Gli **Organi Sussidiari**, creati per assistere l'Organizzazione, sono principalmente:

- il **Comitato Politico**, composto dai Presidenti della Conferenza, del Consiglio Esecutivo, dei Gruppi Regionali e dello stesso Direttore Generale, coordina le consultazioni informali intersessionali tra le delegazioni degli Stati Parte, avvalendosi di personale designato dalle delegazioni degli Stati Parte, per l'esame di temi specifici non risolti durante la Commissione Preparatoria oppure sorti durante il primo periodo di attuazione della Convenzione; i pareri che emergono in tali consultazioni vengono presentati al Consiglio Esecutivo oppure in altri fori istituzionali;
- il **Comitato sulla Confidenzialità**, formato da 20 esperti degli Stati Parte su problemi legali e di sicurezza, ha il compito di analizzare eventuali casi di violazione della riservatezza dei dati da parte dei membri dell'Organizzazione, anche al fine di identificare responsabilità penali o finanziarie; il Comitato si riunisce a L'Aja quando necessario;
- il **Comitato Scientifico**, è formato da 20 esperti degli Stati Parte selezionati tra le personalità illustri nel campo scientifico in settori di particolare interesse per l'Organizzazione; il Comitato, di cui fa parte anche il Prof. Giorgio Modena dell'Università di Padova, viene

convocato quando necessario in gruppi di lavoro ed una volta l'anno in seduta plenaria, ed esprime pareri o raccomandazioni al Direttore Generale dell'OPAC su questioni tecniche o scientifiche di particolare rilievo;

- il *Comitato Consultivo sulle questioni amministrative e finanziarie*, è formato da esperti degli Stati Parte, incaricati di esprimere pareri sui problemi amministrativi e di bilancio.

Tali organi sussidiari, composti normalmente da rappresentanti degli Stati Parte, si riuniscono a L'Aja nella sede dell'OPAC con la frequenza necessaria per assolvere alle proprie funzioni.

L'attività svolta in seno all'Organizzazione, oltre alle riunioni periodiche della Conferenza, del Consiglio Esecutivo e degli Organi Sussidiari, si articola in:

- riunioni informali tra Segretariato e delegazioni degli Stati Parte presenti a L'Aja, per mettere a punto proposte di presentare all'approvazione degli organi formali;
- convocazioni urgenti del Consiglio Esecutivo per esaminare questioni di rilievo, oppure per eventuali ispezioni "su sfida".

b. Attività ispettive

1. Le ispezioni "di routine"

Le ispezioni di routine dell'OPAC vengono preannunciate dall'OPAC normalmente con 48-72 ore di anticipo sull'arrivo degli ispettori al punto di ingresso (POE) nel territorio nazionale, che solitamente coincide con un aeroporto in prossimità delle località da ispezionare.

L'Autorità Nazionale e l'impianto da ispezionare dispongono mediamente di due giorni lavorativi per le necessarie predisposizioni organizzative.

La squadra ispettiva è normalmente composta da quattro a sei ispettori del Segretariato Tecnico dell'Organizzazione; essi sono sempre tecnici di alta professionalità, con una specifica preparazione sulle attività che si accingono a ispezionare. Il nucleo di scorta, formato da quattro o cinque funzionari, riceve gli ispettori al punto di

ingresso, li accompagna nell'azienda o nell'impianto da ispezionare ed assiste all'ispezione che normalmente dura 5-6 giorni.

Al termine dell'attività ispettiva, gli ispettori presentano all'Autorità Nazionale un "Rapporto Preliminare" sull'ispezione e concordano elementi da inserire in un "Accordo d'impianto", documento destinato a regolare le successive ispezioni nello stesso impianto ed a facilitare le relative misure organizzative. Entrambi i documenti, elaborati sul posto in via preliminare, vengono definiti più compiutamente nella sede dell'Organizzazione e, dopo l'approvazione, entrano a far parte della documentazione ufficiale dell'impianto ispezionato e vengono trasmessi all'Autorità Nazionale dello Stato Parte interessato che ne informa l'impianto ispezionato.

Fino ad oggi l'Organizzazione ha effettuato ispezioni saltuarie negli impianti chimici civili, negli impianti di distruzione delle vecchie armi chimiche o nei magazzini militari di conservazione delle armi chimiche in attesa della distruzione, mentre ha effettuato la vigilanza continua, con ispettori presenti 24 ore su 24, negli impianti militari in cui gli Stati Parte detentori di armi chimiche stanno procedendo alla distruzione delle armi chimiche.

2) Le ispezioni su sfida

La Convenzione consente all'Organizzazione di effettuare ispezioni "su sfida", per accertare presunte irregolarità agli obblighi della Convenzione; richieste in tal senso, presentate da un altro Stato Parte in possesso di fondati sospetti su attività illecite, devono essere presentate all'Organizzazione che invia gli ispettori con un preavviso molto breve, non inferiore comunque alle 12 ore.

Rientrano in questo tipo di ispezioni anche eventuali accertamenti "sull'uso presunto di armi chimiche", che devono essere richiesti da uno Stato Parte nei riguardi di un altro Stato Parte accusato di aver impiegato armi chimiche al di fuori o nell'interno del suo territorio.

Nei casi in cui la situazione coinvolga uno Stato che non ha ratificato la Convenzione, l'Organizzazione non può intervenire motu proprio ma, qualora richiesta, può mettere le sue risorse a disposizione del Segretario Generale delle Nazioni Unite. L'Organizzazione ha già fornito un concorso di personale specializzato, nel contesto delle

operazioni di monitoraggio in Iraq, su base di una richiesta delle Nazioni Unite.

L'Organizzazione non ha ancora effettuato ispezioni su sfida, non ancora richieste da alcuno Stato Parte, ma sono state già effettuate alcune esercitazioni di simulazione, anche al fine di mettere a punto le relative procedure.

III. L'attuazione della Convenzione

a) Attività internazionale nel corso del 1999

1. La Conferenza degli Stati Parte

La IV Conferenza annuale degli Stati Parte si è svolta a L'Aja dal 28 giugno al 2 luglio 1999; vi hanno partecipato circa 500 delegati in rappresentanza di 102 Stati Parte, di 14 Stati Firmatari, di uno Stato Non Firmatario (Libia), di 4 Organizzazioni Internazionali e di 8 Organizzazioni Non Governative.

La Conferenza ha confermato che il bilancio complessivo dei primi due anni di vita dell'Organizzazione può essere considerato ampiamente positivo per numero di ratifiche e per i risultati già conseguiti nelle misure di attuazione. Durante questo primo periodo gli Stati Parte hanno dichiarato 8,4 milioni di munizioni o contenitori con 70.000 tonnellate di agenti chimici; sono state già distrutte alla presenza degli ispettori internazionali più di 7500 tonnellate di armi chimiche e quasi un milione di proietti a caricamento chimico; sono stati anche distrutti o convertiti ad altro uso 20 impianti che venivano utilizzati per la produzione di armi chimiche sui 60 impianti dichiarati; le ispezioni periodiche nel settore degli usi civili dei prodotti chimici hanno assunto un ritmo di regolarità.

In particolare la Conferenza ha posto in evidenza che:

(a) *le ratifiche della Convenzione* sono in costante aumento, ma non hanno ancora ratificato tutti gli Stati Firmatari; un numero ancora elevato di Stati non ha ancora firmato o acceduto alla Convenzione; viene pertanto sottolineata l'importanza della sua universalità ed a tal

fine gli Stati Parte vengono esortati a svolgere azioni per promuovere l'accesso dei Paesi che non hanno ancora ratificato;

(b) *l'applicazione della Convenzione* non è ancora uniforme in tutti gli Stati Parte; più di 30 Paesi non hanno ancora ottemperato agli impegni assunti con la ratifica e non hanno ancora presentato le loro dichiarazioni iniziali, indispensabili per avviare nei loro confronti il sistema di verifica internazionale. In particolare gli Stati Uniti, che hanno una industria chimica molto sviluppata, non hanno ancora presentato le loro dichiarazioni industriali; il ritardo, dovuto all'ancora non disponibile legislazione nazionale di attuazione nel settore industriale, comporta uno squilibrio nelle misure di verifica verso gli altri Paesi. Per contenere tale squilibrio, destinato a durare almeno fino alla prima metà del 2000, ed al fine di perseguire una più equa distribuzione geografica delle ispezioni senza gravare sempre sugli stessi Paesi, la Conferenza ha quindi deciso di orientare verso altri Paesi le ispezioni già programmate per il 1999 negli Stati Uniti ed in altri Paesi già ispezionati come l'Italia, sottoponendo ad ispezione Paesi non precedentemente ispezionati. Tale decisione ha comportato la riduzione delle ispezioni in l'Italia nella seconda parte del 1999, anche in quanto il nostro Paese, dall'entrata in vigore della Convenzione, ha già ricevuto 19 ispezioni;

(c) *il tema dell'assistenza internazionale e della cooperazione scientifica e tecnologica* per lo sviluppo dell'industria chimica e l'uso pacifico delle sostanze chimiche sensibili è stato ampiamente sottolineato dai Paesi in via di sviluppo, lamentandosi che fino ad ora le misure prese in tali settori sono insufficienti ed in particolare che le misure di sostegno allo sviluppo e la facoltà di libera circolazione dei prodotti chimici e delle tecnologie introdotte dalla Convenzione, che erano state il principale incentivo alla ratifica per i Paesi in via di sviluppo, non hanno ancora trovato adeguate misure di attuazione. In particolare, i Paesi in via di sviluppo hanno insistito sulla necessità di una revisione dei regimi di controllo delle esportazioni, introdotti prima dell'entrata in vigore della Convenzione dai Paesi del Gruppo Australia per evitare le esportazioni verso paesi che non assicurino di evitare l'uso improprio di alcuni prodotti chimici di uso duale, civile e militare. Il tema tenderà ad assumere rilevanza crescente in futuro, in quanto i Paesi in via di sviluppo si aspettano che la Convenzione introduca la libera circolazione dei prodotti chimici e delle relative tecnologie tra tutti gli Stati Parte;

(d) *il bilancio dell'Organizzazione per il 2000*, approvato dalla Conferenza è pari complessivamente a 111.345.300 fiorini olandesi, circa 97,8 miliardi di lire italiane, di cui circa 3 miliardi di lire sono a carico dell'Italia. I contributi nazionali sono calcolati secondo la scala contributiva delle Nazioni Unite.

2. Il Consiglio Esecutivo

Nel corso del 1999 il Consiglio Esecutivo si è riunito a L'Aja 4 volte in sessione ordinaria ed altre 7 volte in sessione straordinaria per l'esame di argomenti di particolare urgenza. Tra una sessione e l'altra si sono riuniti con frequenza gruppi di lavoro formati da rappresentanti degli Stati Parte per prendere in esame problemi tecnici ancora non risolti, da sottoporre all'approvazione del Consiglio. Tra gli argomenti di maggior rilievo nel corso del 1999 il Consiglio ha approvato numerosi Accordi d'impianto preparati durante le ispezioni, piani di distruzione o conversione di impianti di produzione delle armi chimiche ed ormai dismessi ed ha predisposto numerose raccomandazioni per l'approvazione della Conferenza degli Stati Parte.

Il Consiglio Esecutivo riceve costanti aggiornamenti della situazione dal Direttore Generale dell'OPAC sull'attività ispettiva e sul programma di distruzione delle armi chimiche in atto nei Paesi detentori, anche al fine di promuovere il rispetto delle scadenze; gli Stati Parte sono tenuti a distruggere i loro arsenali di armi chimiche entro 10 anni dall'entrata in vigore della Convenzione e cioè entro il 29 aprile 2007.

Tra gli argomenti di maggior interesse, il Consiglio sta ancora valutando la richiesta di proroga presentata dalla Russia, che non ritiene di essere in grado di distruggere almeno l'1 per cento delle 40.000 tonnellate di armi chimiche dell'ex Unione Sovietica, come richiesto dalla Convenzione, in quanto non ha ancora realizzato i 7 impianti di distruzione che sono necessari.

Tra gli argomenti di rilievo all'esame del Consiglio Esecutivo nel 1999 e non ancora pervenuti a decisioni conclusive ed in buona parte già presenti nel 1998, assumono particolare interesse: i criteri per

migliorare la trasparenza dell'attività dell'Organizzazione; i criteri da seguire nel presentare le dichiarazioni industriali; il metodo da seguire nelle ispezioni nelle industrie civili per la definizione del rischio che venga violata la Convenzione; la ricerca della omogeneità tra le legislazioni nazionali; l'elaborazione dei dati aggregati nazionali sulle esportazioni ed importazioni dei prodotti chimici negli Stati non Parte, ecc..

3) L'attività ispettiva

(a) Le ispezioni ai siti di armi chimiche nel corso del 1999

La Convenzione richiede che tutto il munizionamento chimico venga distrutto entro dieci anni dalla sua entrata in vigore e cioè entro il 29 aprile del 2007 e gli Stati Parte sono pertanto tenuti a pianificare la loro distruzione in base a tali scadenze; sono anche tenuti a pagare tutte le spese per le ispezioni internazionali in quanto la distruzione deve avvenire alla presenza degli ispettori dell'Organizzazione. Prevede inoltre che tutti gli impianti di produzione delle armi chimiche vengano smantellati oppure, in casi eccezionali, riconvertiti a fini civili autorizzati.

Hanno dichiarato di avere armi chimiche 4 Stati Parte, ed hanno dichiarato che avevano capacità di produrre armi chimiche 9 Stati Parte.

Anche nel corso del 1999 l'Organizzazione ha continuato ad attribuire particolare attenzione alla verifica della distruzione delle armi chimiche esistenti negli Stati Parte e della demolizione degli impianti di produzione.

A partire dal 29 aprile 1997, per assistere allo smantellamento o conversione di 20 impianti di produzione di armi chimiche sui 60 dichiarati dagli Stati Parte, oppure per assistere alla distruzione di armi chimiche, di vecchie armi chimiche o di armi chimiche abbandonate, gli ispettori internazionali hanno effettuato più di 400 ispezioni; più di 100 ispezioni sono state effettuate nel 1999.

(b) Le ispezioni alle industrie chimiche civili nel corso del 1999

Gli Stati Parte sono tenuti a notificare all'OPAC tutte le industrie che producono o impiegano alcune sostanze chimiche potenzialmente

pericolose, indicate nella Convenzione e che devono essere sottoposte a verifica internazionale quando le quantità superano certi livelli predefiniti.

Le ispezioni dell'OPAC nell'industria chimica sono rivolte innanzitutto ad accertare che gli impianti non siano utilizzati in modo illegittimo per produrre composti chimici destinabili a fare armi chimiche.

A partire dal 29 aprile del 1997 gli ispettori hanno effettuato più di 200 ispezioni nelle industrie chimiche civili degli Stati Parte, delle quali circa 80 nel 1999. Il livello di collaborazione delle industrie è stato sempre molto buono.

Non sono state ancora avviate le ispezioni alle industrie degli Stati Uniti (a differenza delle ispezioni negli impianti militari che sono iniziate subito dopo l'entrata in vigore della Convenzione per verificare la distruzione delle armi chimiche già in corso), in quanto la legislazione per l'attuazione della Convenzione nel settore industriale in tale Paese entrerà in vigore solo all'inizio del 2000.

b) Aiuti alla Russia

La Russia ha manifestato la propria intenzione di procedere alla distruzione del suo arsenale di armi chimiche, pari a circa 40.000 tonnellate, ed alla demolizione o riconversione dei 12 impianti di produzione delle armi chimiche dell'ex Unione Sovietica, entro i termini previsti dalla Convenzione e cioè entro il 2007.

Ha però più volte sottolineato che non ha le risorse sufficienti per portare a termine il programma ed ha sollecitato aiuti internazionali per far fronte alle esigenze che sono ampiamente superiori alle risorse disponibili.

Il programma russo di distruzione è stato stimato in 6 miliardi di dollari e comprende la realizzazione di sette impianti in aree diverse della Russia.

Benché la responsabilità di dare attuazione alla Convenzione sia unicamente della Federazione Russa, molti Paesi occidentali, tra cui l'Italia, Finlandia, Francia, Germania, Norvegia, Olanda, Svezia, Regno Unito e Stati Uniti hanno già indicato la loro disponibilità a fornire alla Russia un aiuto finanziario oppure i materiali per realizzare una parte degli impianti ed anche l'Unione Europea ha deciso di finanziare una parte dei lavori nel settore infrastrutturale e per la protezione dell'ambiente.

Per quanto riguarda il programma di aiuti dell'Italia si rimanda alla sezione IV d).

c) Misure di attuazione dell'Articolo X della Convenzione

La Convenzione assicura assistenza e protezione ad ogni Stato Parte. A tal fine ogni Stato Parte deve indicare annualmente al Segretariato Tecnico informazioni sui programmi nazionali per scopi di protezione da armi chimiche e notificare le forme di assistenza che intende mettere a disposizione degli altri Stati Parte.

Sono solo 15 gli Stati Parte che hanno già segnalato all'OPAC le informazioni richieste sui programmi nazionali di protezione; l'Italia ha aderito al programma di assistenza fornendo un contributo al fondo di emergenza dell'Organizzazione.

Esercitazioni di protezione civile derivanti da presenza di sostanze chimiche pericolose si sono svolte in molti Paesi sotto l'egida OPAC e si sono focalizzate sugli aspetti organizzativi interni e sulla determinazione delle esigenze di concorso da richiedere agli altri Stati Parte nel quadro della Convenzione. Personale dell'Ufficio ha partecipato ad una di queste esercitazioni organizzate dalla Croazia che ha simulato un attacco aereo ad un impianto chimico, con l'impiego di aerei ed elicotteri delle Forze Armate, ospedali da campo e Brigate dei Vigili del Fuoco e con l'attivazione di un grosso centro abitato. Altre esercitazioni dello stesso tipo si stanno svolgendo negli Stati Uniti ed in altri Paesi.

Altri Stati Parte, come la Svezia e la Svizzera, hanno organizzato dei corsi di addestramento internazionali su interventi di protezione civile in situazioni in cui sono presenti sostanze chimiche pericolose.

In particolare il Governo svizzero ha ospitato a Spiez il primo corso per analisi campali in situazioni di emergenza, destinato ad aiutare le popolazioni civili degli Stati Parte, frequentato da rappresentanti di 17 Paesi tra cui l'Italia; il corso si prefiggeva di illustrare le modalità di rilevamento e l'uso di indumenti protettivi da parte della popolazione.

La Slovacchia a sua volta, nel quadro dell'Articolo X, ha ospitato un forum in cui ha presentato i mezzi di protezione nazionali ai rappresentanti di 29 Stati Parte. Iniziative dello stesso tipo si sono svolte nel 1999 anche in molti altri Paesi.

IV. L'attuazione della Convenzione in Italia

a) L'Ufficio per l'attuazione della Convenzione

1) Norme istitutive e compiti

La legge di ratifica del 18 novembre 1995, n. 496, ha attribuito al Ministero degli Affari Esteri le funzioni di competenza dell'Autorità Nazionale di cui all'Articolo VII paragrafo 4 della Convenzione; per l'adempimento di tali compiti la legge 4 aprile 1997 n. 93 ha istituito presso il Ministero degli Affari Esteri un Ufficio che cura i rapporti con l'OPAC, mantiene i collegamenti con le Autorità Nazionali degli altri Stati Parte, promuove e coordina le attività delle Amministrazioni competenti, riceve i dati dalle Amministrazioni interessate, elabora le notifiche periodiche per l'OPAC, riceve e accompagna gli ispettori internazionali e cura la presentazione al Parlamento della relazione annuale sullo stato di esecuzione della Convenzione e sugli adempimenti effettuati.

Per lo svolgimento delle suindicate attività il Ministero degli Affari Esteri si avvale di proprio personale, nonché di personale di altri Ministeri interessati in posizione di comando e può conferire incarichi a tempo determinato ad esperti estranei all'Amministrazione, nei limiti massimi di un contingente di 15 unità, per sopperire ad esigenze che richiedono oggettive professionalità non reperibili nell'ambito dell'Amministrazione.

2) Personale e struttura organizzativa

L'Ufficio, costituito il 6 settembre 1997 nella sede del Ministero degli Affari Esteri, alla data del 1 gennaio 1999 comprendeva 22 persone, di cui 3 del Ministero Affari Esteri, 6 del Ministero della Difesa ed 1 della Guardia di Finanza in posizione di comandati e 12 esperti esterni all'Amministrazione. La disponibilità di personale è rimasta quasi invariata nel corso del 1999.

Per quanto riguarda i locali dell'Ufficio, vista l'insufficiente capienza del Ministero degli Affari Esteri, già a partire dal 10 settembre 1998 erano stati acquisiti alcuni locali esterni nella Caserma di via Pinturicchio n. 23 ove era stata spostata una parte del personale per

costituire una Unità Tecnico Operativa, destinata principalmente alla preparazione delle dichiarazioni periodiche da inviare all'OPAC, ai compiti di scorta delle ispezioni ed all'esame degli aspetti tecnici oggetto di discussione in sede internazionale.

3) Attività di rilievo

Nel corso del 1999 l'Ufficio ha in particolare:

- elaborato e inviato all'OPAC le dichiarazioni nazionali consuntive dell'attività svolta dalle industrie italiane nel 1998 e le previsioni per il 1999;
- ricevuto ed accompagnato gli ispettori dell'OPAC in qualità di parte ispezionata, nelle industrie italiane e negli impianti militari sottoposti a ispezione della durata media di 5-6 giorni;
- tenuto periodicamente le riunioni del Comitato Consultivo Interministeriale di cui alla legge 4 aprile 1997, n.93;
- effettuato visite preventive alle industrie chimiche, per verificare le predisposizioni attuative delle ispezioni internazionali;
- partecipato alle riunioni della Conferenza degli Stati Parte, alle riunioni periodiche del Consiglio Esecutivo ed all'attività intersessionale dell'OPAC a L'AJA;
- inviato personale agli appositi corsi di formazione dell'OPAC per il personale impiegato negli Uffici dell'Autorità Nazionale chiamato a dare attuazione alla Convenzione;
- partecipato a seminari e conferenze internazionali sulle attività connesse con le misure di attuazione degli Stati Parte;
- concluso i negoziati con la Federazione Russa per mettere a punto un Accordo di cooperazione e di assistenza al programma di distruzione delle armi chimiche dell'ex Unione Sovietica, poi firmato dalle parti all'inizio del 2000;
- proseguito i contatti con alcuni Paesi del Mediterraneo tuttora non aderenti alla Convenzione, per svolgere adeguata illustrazione delle misure di attuazione;
- avviato forme di collaborazione e di assistenza con il costituendo Ufficio dell'Autorità Nazionale dell'Ucraina.

4) Risorse finanziarie

Per le attività sopraindicate, l'Ufficio nel corso del 1999 ha utilizzato uno specifico finanziamento di spesa sul capitolo 3042 di cui alla legge 4 aprile 1997 n. 93, ed ha impiegato 1.762 Milioni di lire.

L'Italia ha altresì versato all'OPAC la sua quota di partecipazione di 2.989 Milioni di lire utilizzando uno specifico finanziamento sul capitolo 3150 Art. 39.

b) Il Comitato Consultivo

La legge 4 aprile 1997 n. 93 ha istituito un Comitato Consultivo, presieduto dal Capo dell'Ufficio e composto da rappresentanti dei Ministeri coinvolti nelle misure di attuazione della Convenzione, nonché da rappresentanti delle Associazioni di categoria interessate.

Nel corso del 1999 il Comitato ha tenuto 6 riunioni, nelle quali sono state prese in esame le decisioni prese in sede internazionale dalla Conferenza degli Stati Parte e dal Consiglio Esecutivo dell'OPAC; inoltre sono stati presentati gli esiti delle ispezioni internazionali e esaminati gli argomenti che sono ancora in discussione nelle sedi internazionali.

c) L'attività ispettiva dell'OPAC in Italia

1) Ispezioni alle infrastrutture militari

L'Italia non possiede installazioni, oppure impianti civili o militari, destinati alla produzione di armi chimiche; dispone però di una limitata quantità di vecchie armi chimiche, costruite prima del 1946, oppure recuperate sui campi di battaglia della Prima Guerra Mondiale. Tutto il materiale è stato accentrato a Civitavecchia nello Stabilimento dei Materiali NBC per la sua distruzione come richiesto dalla Convenzione. Il programma di distruzione era stato iniziato prima dell'entrata in vigore della Convenzione e sarà concluso entro il termine prescritto del 29 aprile 2007.

L'impianto di Civitavecchia è stato già sottoposto a ispezioni dell'OPAC nel 1997 e nel 1999; l'impianto è stato utilizzato

dall'OPAC anche per svolgere due corsi di formazione per gli ispettori internazionali con esercizi sull'attività ispettiva in impianti militari.

Rinvenimenti di residui bellici con aggressivi chimici pericolosi, sono purtroppo ancora abbastanza frequenti; i materiali rinvenuti, in attuazione del DPR 16 luglio 1997, n.289 Articolo 5, vengono rimossi con la massima cautela da personale militare specializzato e, ad evitare l'inquinamento dell'ambiente, vengono trasferiti nello Stabilimento Militare di Civitavecchia per la successiva distruzione.

Alla fine del 1999 il Ministero dell'Interno ha rinvenuto in una località del nord un'altra quantità rilevante di residui della Prima e della Seconda Guerra Mondiale, sepolti nell'interno di un impianto civile di demolizione, ormai chiuso da tempo; anche in questo caso il materiale è stato rimosso e trasferito nell'impianto di Civitavecchia per la sua distruzione. Gli impianti di Civitavecchia, realizzati a suo tempo per le esigenze del Ministero della Difesa, non sono più sufficienti per smaltire anche i nuovi rinvenimenti e dovranno essere adeguatamente potenziati, in quanto tutte le vecchie armi chimiche presenti in Italia compresi quindi anche i nuovi ritrovamenti, dovranno essere distrutti entro il 29 aprile del 2007.

2) Ispezioni agli impianti industriali

Le ispezioni industriali dell'OPAC si prefiggono di verificare la corrispondenza tra le dichiarazioni periodiche e la situazione reale, verificare che le sostanze chimiche non siano impiegate per scopi non consentiti dalla Convenzione ed in particolare che non vengano prodotte sostanze indicate nella Tabella 1 della Convenzione, impiegabili quasi esclusivamente per fare armi chimiche.

Le ispezioni, per poter stabilire la frequenza delle ispezioni successive, devono anche valutare il rischio che l'impianto sia in grado di commettere violazioni alla Convenzione, in base all'attività che svolge ed alla tecnologia disponibile.

La frequenza e l'intensità delle ispezioni vengono poi stabilite dal Segretariato Tecnico dell'OPAC, oltre che in funzione del grado di rischio accertato, anche in base ad altri parametri come il tipo di attività svolta nell'impianto ed ai prodotti chimici coinvolti, in rapporto ad altre simili situazioni.

L'attività ispettiva dell'OPAC nel nostro Paese si è concentrata essenzialmente su impianti di produzione, lavorazione e consumo di

composti chimici, indicati nella Convenzione. Dal 29 aprile 1997 gli ispettori dell'OPAC, sempre accompagnati da una adeguata scorta nazionale, hanno già effettuato in Italia 17 ispezioni agli impianti chimici (delle quali 1 nel 1997, 11 nel 1998 e 5 nel 1999), su circa 180 impianti complessivamente ispezionabili nel nostro Paese in quanto superano la soglia di verifica.

Tutte le ispezioni si sono svolte in un contesto di alta professionalità e nella massima correttezza da parte degli ispettori, nonché con la più ampia trasparenza e la massima collaborazione da parte delle industrie ispezionate.

L'Autorità Nazionale ha partecipato a tutte le ispezioni con un proprio nucleo per vigilare sulla corretta applicazione della Convenzione, informare il personale dell'impianto su diritti e doveri derivanti dalla legge, nonché per assistere gli ispettori nella preparazione del rapporto preliminare sull'ispezione.

Per dare attuazione alle procedure di ricezione degli ispettori al punto di ingresso nel nostro Paese, normalmente coincidente con un aeroporto in prossimità del sito da ispezionare, nonché per assicurare la protezione degli ispettori, l'Autorità Nazionale in ogni occasione si è avvalsa dell'ausilio delle forze di Polizia (G.d.F. - C.C. - P.S.) che hanno fornito la più ampia collaborazione e si sono prodigate per la migliore riuscita delle operazioni previste, dando una concreta dimostrazione di efficienza, competenza e professionalità, sempre sottolineate dagli ispettori nel rapporto sull'ispezione.

Le ispezioni hanno avuto una durata di 5-6 giorni, a seconda della complessità dell'impianto; ad esse hanno partecipato 4-5 ispettori dell'OPAC che si sono ripartiti i compiti del controllo tecnico ed amministrativo. Tutti gli ispettori, appartenenti alle più svariate nazionalità, hanno mostrato ampia competenza, stretta osservanza delle procedure ed assoluto rispetto delle regole per la difesa della riservatezza industriale.

Tutte le ispezioni hanno avuto uno svolgimento ed un esito ottimali; non sono emerse violazioni alla Convenzione; le attività svolte erano state correttamente indicate nelle dichiarazioni periodiche e non sono emersi casi di diversione di sostanze chimiche oppure di esportazioni non consentite.

I risultati positivi sono stati ottenuti anche grazie all'attività svolta dall'Autorità Nazionale che ha preventivamente visitato tutti gli impianti ispezionabili per illustrare gli adempimenti dovuti ai sensi della Convenzione, agevolare la preparazione della documentazione

tecnico-amministrativa da presentare agli ispettori dell'OPAC e dirimere interrogativi di carattere procedurale.

Mentre negli anni precedenti le ispezioni si erano concentrate nelle regioni settentrionali, nel 1999 si sono estese alla regione centrale e meridionale, ed hanno riguardato il settore tessile (due industrie), cartario (una industria) e farmaceutico (due industrie) che producono, utilizzano o lavorano Tiodiglicole, Acido benzilico e Dietilenamminoetantiolo.

Il Tiodiglicole (Solfuro di Bis 2-Idrossietile), è un prodotto chimico che viene impiegato come solvente ed è largamente utilizzato nello stampaggio dei tessuti, specie della seta, e nella colorazione della carta. Si tratta quindi di una sostanza totalmente innocua, non tossica e di largo consumo; può però essere utilizzato facilmente come precursore per fare l'iprite, se utilizzata in reazione con l'acido cloridrico. Poiché gli impianti che usano tale sostanza non sono di elevata tecnologia, ma piuttosto di tipo artigianale, l'ispezione si prefigge di accertare che non si verifichi diversione o cessione della sostanza ad altri per scopi non consentiti. Le imprese italiane che hanno dichiarato di far uso di questa sostanza sono 67, ma molte sono troppo piccole e solo 7 hanno un consumo di prodotto che supera la soglia minima indicata dalla Convenzione e che pertanto saranno ispezionate.

L'Acido Benzilico (CAS 76-93-7), è un prodotto chimico di sintesi, utilizzato quasi esclusivamente nell'industria farmaceutica; è stato inserito nei prodotti da controllare in quanto con altri composti chimici può essere utilizzato per fare il BZ, normalmente utilizzato nell'industria farmaceutica come neurodepressivo, ma che può essere impiegato come arma chimica. Gli impianti che producono l'acido benzilico sono sempre ad alta tecnologia, per cui l'ispezione accerta che l'attività dell'impianto e la destinazione finale della sostanza prodotta siano lecite; la tecnologia di questi impianti è particolarmente elevata e gli accertamenti tendono a verificare la possibilità di diversione ad usi non consentiti.

Il Dietilenamminoetantiolo (CAS 100-38-9) è un prodotto chimico di sintesi, utilizzato essenzialmente nell'industria farmaceutica; il prodotto, in reazione con altri composti chimici, può essere utilizzato anche per la fabbricazione del TABUN, un gas nervino, letale anche in bassissime concentrazioni.

d) Programmi di cooperazione con la Federazione Russa

Come altri Paesi (vedasi la sezione III.b), anche il Governo italiano si è dichiarato disponibile ad assistere la Russia nel suo programma di distruzione delle armi chimiche dell'ex Unione Sovietica. Un impegno in tal senso era stato assunto il 10 febbraio 1998 dal Presidente del Consiglio Prodi durante la visita a Roma del Presidente russo Eltsin. Le due parti, riconoscendo l'esigenza di eliminare in modo sicuro ed ecologicamente corretto gli arsenali di armi chimiche ancora esistenti in Russia, avevano dichiarato la loro intenzione di concludere un accordo per facilitare una distruzione rapida e sicura delle armi chimiche, con una adeguata salvaguardia dell'ambiente.

In successivi incontri le parti hanno individuato i settori della possibile assistenza italiana; essi riguarderanno la costruzione di infrastrutture (gasdotti, elettrodotti, acquedotti ed attrezzature sanitarie) da realizzare in prossimità di uno degli impianti di distruzione delle armi chimiche; il programma è destinato anche a migliorare le condizioni di vita delle popolazioni locali.

L'Accordo, firmato a Mosca dal Min. Dini all'inizio del 2000 ed avviato alla ratifica Parlamentare, prevede che l'Italia metta a disposizione del Programma Federale russo per la distruzione delle armi chimiche 15 miliardi di lire per realizzare in tre anni a partire dal 2000 alcune opere infrastrutturali di uno degli impianti in via di realizzazione.

e) I laboratori dell'OPAC

Nel corso del 1999 un solo laboratorio italiano, della Difesa, ha partecipato ai test di selezione dell'OPAC per la scelta dei laboratori certificati ai quali far analizzare i campioni prelevati durante le ispezioni. Fino ad ora nessun laboratorio italiano ha superato le prove, che sono molto selettive e presuppongono la disponibilità di apparecchiature sofisticate e di personale che abbia familiarità con aggressivi chimici di tipo avanzato. Il prossimo test sarà effettuato nel mese di marzo del 2000.

V. I problemi aperti

a) Argomenti di carattere generale

Nel corso del 1999 si sono tenute all'OPAC molte consultazioni su numerose questioni ancora non risolte, alcune risalenti all'epoca della Commissione Preparatoria. oppure emerse in questo primo periodo di applicazione della Convenzione, tra le quali in particolare:

- criteri per migliorare la trasparenza delle informazioni messe a disposizione degli Stati Parte, pur nella necessaria tutela delle informazioni riservate relative ai processi industriali;
- modalità per informare gli Stati Parte sulle attività di verifica e sui risultati delle ispezioni;
- parametri di valutazione della utilizzabilità delle vecchie armi chimiche e delle armi chimiche abbandonate;
- livelli delle basse concentrazioni per alcune sostanze chimiche sensibili;
- rischi derivanti dalle attività industriali e frequenza delle ispezioni;
- regimi di controllo delle esportazioni di alcune sostanze chimiche sensibili;
- programmi di conversione a fini consentiti di impianti di produzione di armi chimiche dismessi dopo l'entrata in vigore della Convenzione;
- approvazione di "accordi d'impianto" per siti già ispezionati di tabella 2;
- regimi di esportazione verso i Paesi non Parte dopo il 29 aprile 2000;
- livelli delle concentrazioni delle sostanze chimiche di tabella 2 e di tabella 3 ai fini delle dichiarazioni;
- estensione delle scadenze della Russia all'obbligo di distruggere l'1% delle armi chimiche di categoria 1;
- facoltà degli ispettori di accedere alla documentazione delle industrie;
- metodi per la selezione delle industrie da ispezionare;
- misure per migliorare gli interventi in favore dei paesi in via di sviluppo nei settori connessi con la chimica industriale;

- misure di omogeneizzazione delle legislazioni nazionali di attuazione della Convenzione nei Paesi Parte;
- programmi di collaborazione internazionale per interventi in favore dei Paesi Parte in caso di impiego di aggressivi chimici;
- spettri di riferimento per facilitare le analisi delle sostanze tossiche;
- modalità di aggregazione dei dati di produzione, importazione ed esportazione di prodotti chimici sottoposti al controllo;
- accordi bilaterali tra l'OPAC ed i Paesi Parte per l'immunità degli ispettori;
- aggiornamento della strumentazione degli ispettori;
- approvazione dei regolamenti finanziari dell'OPAC;
- verifica dei livelli di protezione del sistema informatizzato;
- valutazione delle raccomandazioni del Comitato Scientifico sui sali, sulla produzione per sintesi e sulla produzione della ricina;
- revisione dei criteri per la condotta dei test di selezione dei laboratori certificati dell'OPAC;
- programmi di reclutamento e formazione degli ispettori;
- definizione di procedure per le ispezioni su sfida e per accertamenti sull'uso presunto di armi chimiche;
- criteri per determinare quali attrezzature specializzate devono essere distrutte negli impianti di produzione da riconvertire;
- valutazione della richiesta della Russia di utilizzare impianti mobili per sopperire alla carenza di impianti fissi per la distruzione delle armi chimiche russe;
- valutazione delle candidature per la carica di revisore dei conti esterno;
- definizione del ruolo del Consiglio Esecutivo nelle ispezioni sull'uso presunto di armi chimiche;
- approvazione del bilancio per il 2001.

b) La legislazione degli Stati Parte

Ogni Stato Parte, in applicazione dell'Articolo VII paragrafo 5 della Convenzione, è tenuto ad inserire nella propria legislazione adeguate misure per reprimere violazioni commesse dai suoi cittadini. Il Segretariato ha più volte indicato che non tutti gli Stati hanno adottato misure legislative per tali violazioni e che solo alcuni hanno tenuto

conto dell'obbligo di estensione extraterritoriale, come richiesto dall'Articolo VII paragrafo 1(c).

L'obbligo di perseguire eventuali reati commessi da cittadini anche fuori del proprio territorio implica il coinvolgimento di altri Stati Parte; si rende pertanto necessario adottare norme attuative negli ordinamenti interni che consentano la cooperazione tra istanze giurisdizionali dei vari paesi e le relative modalità di attuazione.

Il Segretariato nel corso del 1998 aveva anche avviato uno studio comparativo delle legislazioni nazionali di attuazione della Convenzione, da cui erano emerse sensibili differenze nelle sanzioni adottate dai vari Paesi. L'esercizio di omogeneizzazione, già avviato, sarà ancor più necessario tra i Paesi dell'Unione Europea.

c) La normativa italiana di applicazione

La normativa nazionale che disciplina le misure di attuazione della Convenzione (legge 18 novembre 1995, n. 496; legge 4 aprile 1997, n. 93; DPR 16 luglio 1997, n. 289) è stata elaborata a suo tempo senza il sostegno di una adeguata esperienza e non mancano aspetti in cui è emersa l'opportunità di una sua correzione, anche in quanto non si tratta di un regime transitorio, ma è destinato a protrarsi nel tempo.

Come già sottolineato nella relazione del 1997 e del 1998, i principali aspetti che dovrebbero essere riesaminati riguardano la normativa penale.

Le sanzioni ora previste appaiono in alcuni casi eccessivamente severe e non contemplano l'alternativa tra la pena finanziaria e la pena detentiva, non fanno riferimento all'elemento oggettivo del reato (dolo o colpa) e colpiscono con le stesse pesanti sanzioni (da 4 a 12 anni di reclusione per inadempienze sui prodotti di tabella 1, cioè anche nel caso di detenzione di qualche microgrammo di sostanza di tabella 1 da parte di un laboratorio dell'Università o del CNR) nel caso che abbiano ommesso di dichiararne la detenzione, senza per altro fare alcuna distinzione da situazioni in cui esiste un'azione scientemente occultatrice degli stessi prodotti per fini non consentiti.

Norme troppo severe diventano poi difficilmente applicabili, oppure inducono a cessare l'attività produttiva; sanzioni severe sono certamente giustificate quando si è di fronte ad armi chimiche vere e proprie. Il legislatore per le armi vere e proprie ha invece rinviato alle

misure contenute in leggi preesistenti, emesse in un contesto differente ed in buona parte obsoleto e che non considerano nello specifico le sostanze chimiche tossiche ed i loro precursori, le munizioni anche vuote, i dispositivi e le attrezzature per la realizzazione delle armi chimiche, come estesamente definito dall'Articolo II della Convenzione.

Per le finalità industriali la normativa attuale appare troppo rigida anche nei casi di violazioni sostanzialmente minori. Dichiarazioni con errori marginali, oppure presentate leggermente oltre i termini previsti, oppure omissioni di dichiarazione per piccole quantità detenute per finalità civili autorizzate, hanno già determinato numerose denunce alla Magistratura.

Indubbiamente gli obblighi della Convenzione costituiscono un notevole appesantimento burocratico specie per le piccole industrie spesso artigianali come l'industria tessile, l'industria della seta o della carta oppure della fabbricazione dei pannelli isolanti per l'edilizia, che con la produzione di composti chimici da loro impiegati non hanno nulla a che vedere e sono invece sottoposte agli ispettori internazionali e del nucleo di scorta dell'Autorità Nazionale, che in alcuni casi sono più numerosi delle maestranze stesse e che si risolvono in aggravi di costi.

Il sistema, ad avviso concorde delle Amministrazioni rappresentate nel Comitato Consultivo ed a maggior ragione delle Associazioni di categoria, necessita di una revisione, che riservi la pena alle sole fattispecie dolose, ovvero a quantità rilevanti di composti chimici sottoposti agli obblighi della Convenzione. Va rilevato che il problema si pone in un ambito normativo puramente interno italiano, in quanto la Convenzione si limita a stabilire l'obbligo dello Stato Parte di sanzionare le infrazioni, lasciandolo libero di definire tipo e entità delle sanzioni stesse.

L'Ufficio sta pertanto procedendo alla formulazione di un nuovo articolato di legge sui seguenti principi:

- sanzionare con pene severe i reati più gravi, prevedendo una nuova fattispecie di reato, relativa al vero e proprio traffico di armi chimiche, in aderenza con lo spirito della Convenzione;
- riunire in una unica disposizione norme contenute in leggi ormai obsolete e non ben coordinate tra loro;
- considerare in modo organico tutte le attività relative ai composti chimici e loro precursori indicati nella Convenzione;

- prevedere in alcuni casi l'alternativa tra la pena pecuniaria e la pena detentiva;
- mitigare la rigidità e le severità della norma in vigore per comportamenti o attività determinati da errori materiali, inosservanza di formalità o semplici inavvertenze, in linea con quanto adottato da altri Stati Parte dell'Unione Europea per casi analoghi;
- proporre la facoltà di avvalersi degli stessi esperti esterni di cui alla legge 4 aprile 1997 n. 93 per non disperdere l'esperienza accumulata da tale personale, non reperibile in altri settori, ed evitare di mettere in crisi la struttura esistente.

d) I problemi connessi con l'import-export

La Convenzione si prefigge di facilitare il commercio internazionale dei prodotti chimici destinati a scopi pacifici; ogni Stato Parte deve pertanto esaminare la sua legislazione nel settore del commercio di prodotti chimici sensibili per renderla compatibile con gli obiettivi e gli scopi della Convenzione.

Alcuni Paesi in via di sviluppo membri dell'OPAC sostengono che sia necessario modificare radicalmente i regimi di controllo delle esportazioni verso i Paesi Parte della Convenzione; secondo tali Paesi le restrizioni adottate dai Paesi facenti Parte del Gruppo Australia, come l'Italia, sarebbero ormai superate e dovrebbero essere tolte. I paesi industrializzati affermano invece che le rispettive legislazioni sono state già adeguatamente modificate e che le normative interne non sono in contrasto con la Convenzione; la sussistenza di alcune limitazioni verso alcuni Stati Parte rientra nello spirito dell'Articolo I paragrafo 1(d) della Convenzione che vieta di assistere, incoraggiare o indurre chiunque a svolgere attività proibite.

Per quanto riguarda il nostro Paese, la regolamentazione applicata all'import-export deriva direttamente da specifica normativa comunitaria e tutti i Paesi dell'Unione Europea sono anche membri del Gruppo Australia; di tale normativa va sottolineato il carattere non discriminatorio anche nella sua concreta applicazione.

Il problema non mancherà di essere ripreso nelle prossime riunioni internazionali.

VI. Attività di rilievo prevista nel corso del 2000

Le principali attività che impegneranno l'Autorità Nazionale nel corso del 2000 possono essere sintetizzate come segue:

- accoglimento di 12-14 ispezioni dell'OPAC negli impianti civili e militari;
- partecipazione alla V Conferenza degli Stati Parte, alle riunioni del Consiglio Esecutivo ed ai lavori intersessionali dell'OPAC;
- revisione e aggiornamento della normativa nazionale di attuazione della Convenzione, anche a seguito delle nuove decisioni della Conferenza degli Stati Parte che devono essere inserite nelle misure di attuazione nazionale;
- attuazione dell'Accordo Italo-Russo per l'assistenza italiana al programma di distruzione delle armi chimiche russe;
- intensificazione dei contatti con i Paesi che non hanno ancora ratificato la Convenzione e segnatamente con i Paesi del Mediterraneo, al fine di pervenire alla universalità di applicazione della Convenzione;
- rafforzamento dei rapporti di collaborazione con i Paesi Membri dell'Unione Europea, al fine di definire posizioni comuni su aspetti politici e sui problemi tecnici di attuazione della Convenzione ed in particolare delle misure di import-export.

VII. Conclusioni

Il bilancio di questi primi tre anni di applicazione del regime convenzionale è stato sostanzialmente positivo, pur nel riconoscimento di alcune perduranti lacune. Il processo di eliminazione degli stock di armi chimiche e degli impianti di produzione delle armi chimiche è stato avviato e viene mantenuto sotto controllo internazionale. Le ispezioni alle industrie chimiche sensibili hanno assunto un ritmo di regolarità.

Gli Stati Uniti hanno avviato concretamente i programmi di distruzione dei loro arsenali ed hanno superato le precedenti difficoltà legislative nel settore dell'industria civile che all'inizio del 2000 potrà ottemperare agli obblighi di notifica e di verifica della Convenzione.

La Russia, anche a seguito degli aiuti di altri Paesi Parte tra cui l'Italia potrà superare le attuali difficoltà ed avviare concretamente la realizzazione dei suoi impianti di distruzione.

Il crescente numero di adesioni dimostra in modo eloquente l'impegno concreto della comunità internazionale per realizzare un mondo privo di armi chimiche a salvaguardia del genere umano e dell'ambiente.

La Convenzione costituisce ormai uno dei pilastri del disarmo internazionale e della non proliferazione delle armi di distruzione di massa, su cui poggia il sistema internazionale per il conseguimento della pace e della sicurezza.

L'Organizzazione Internazionale de L'AJA, deputata alle misure di attuazione, ha ormai accumulato una considerevole esperienza ed ha dato prova di alta professionalità ed imparzialità. Gli ispettori internazionali hanno assistito allo smantellamento di una rilevante quantità di impianti che prima dell'entrata in vigore della Convenzione alimentavano gli arsenali ed hanno assistito alla distruzione di quantità prestabilite di munizioni a caricamento chimico. Le attività di verifica negli impianti industriali sono state condotte regolarmente e garantiscono ormai che prodotti di largo consumo siano utilizzati esclusivamente per scopi consentiti.

La Convenzione da sola non risolverà certamente tutti i problemi connessi con l'esistenza delle armi di distruzione di massa, ma ha delegittimato il ricorso alle armi chimiche come strumento di guerra, anche in risposta ad un attacco con tali armi.

Il successo della Convenzione dipenderà anche dalla sua integrale applicazione e dalla disponibilità degli Stati Parte a sottomettersi senza eccezioni o riserve agli obblighi internazionali volontariamente assunti con la ratifica della Convenzione.

Trasparenza ed universalità saranno i pilastri della sua credibilità; trasparenza, intesa come disponibilità degli Stati Parte a rispettare le regole e dichiarare esplicitamente la situazione, da coniugare con la disponibilità dell'Organizzazione a fornire informazioni sull'attività di verifica. Universalità, come requisito da conseguire prioritariamente con la ratifica di tutti i Paesi che sono ancora fuori del sistema convenzionale e che è intesa per liberare definitivamente il mondo da queste armi di distruzione di massa, ridurre le tensioni nelle aree di crisi e rafforzare la fiducia nel sistema internazionale.

Per quanto riguarda le misure di attuazione della Convenzione sul territorio nazionale, le verifiche internazionali fin qui subite hanno già ampiamente confermato l'assoluto rispetto degli impegni assunti dal nostro Paese con la ratifica; non sono state rilevate violazioni ed il sistema di controllo nazionale in essere sarà in grado di garantire con fermezza il rispetto degli obblighi internazionali.

ALLEGATI

- A) Stati Parte della Convenzione sulla proibizione delle armi chimiche**
- B) Stati Firmatari che non hanno ancora ratificato la Convenzione**
- C) Stati Non Firmatari**
- D) Organizzazione per la Proibizione delle armi chimiche. Il Segretariato Tecnico**

PAGINA BIANCA

ALLEGATO A

**STATI PARTE DELLA CONVENZIONE SULLA PROIBIZIONE
DELLE ARMI CHIMICHE
al 31 dicembre 1999**

N.	STATO	FIRMA ¹	DEPOSITO ²	ENTRATA IN VIGORE
1.	Albania	14-01-93	11-05-94	29-04-97
2.	Algeria	13-01-93	14-08-95	29-04-97
3.	Argentina	13-01-93	02-10-95	29-04-97
4.	Armenia	19-03-93	27-01-95	29-04-97
5.	Australia	13-01-93	06-05-94	29-04-97
6.	Austria	13-01-93	17-08-95	29-04-97
7.	Bahrain	24-02-93	28-04-97	29-04-97
8.	Bangladesh	14-01-93	25-04-97	29-04-97
9.	Belarus	14-01-93	11-07-96	29-04-97
10.	Belgium	13-01-93	27-01-97	29-04-97
11.	Benin	14-01-93	14-05-98	13-06-98
12.	Bolivia	14-01-93	14-08-98	13-09-98
13.	Bosnia and Herzegovina	16-01-97	25-02-97	29-04-97
14.	Botswana		31-08-98[a]	30-09-98
15.	Brazil	13-01-93	13-03-96	29-04-97
16.	Brunei Darussalam	13-01-93	28-07-97	27-08-97
17.	Bulgaria	13-01-93	10-08-94	29-04-97
18.	Burkina Faso	14-01-93	08-07-97	07-08-97
19.	Burundi	15-01-93	04-09-98	04-10-98
20.	Cameroon	14-01-93	16-09-96	29-04-97
21.	Canada	13-01-93	26-09-95	29-04-97
22.	Chile	14-01-93	12-07-96	29-04-97
23.	China	13-01-93	25-04-97	29-04-97
24.	Cook Islands	14-01-93	15-07-94	29-04-97
25.	Costa Rica	14-01-93	31-05-96	29-04-97
26.	Côte d'Ivoire	13-01-93	18-12-95	29-04-97
27.	Croatia	13-01-93	23-05-95	29-04-97
28.	Cuba	13-01-93	29-04-97	29-05-97
29.	Cyprus	13-01-93	28-08-98	27-09-98
30.	Czech Republic	14-01-93	06-03-96	29-04-97
31.	Denmark	14-01-93	13-07-95	29-04-97
32.	Ecuador	14-01-93	06-09-95	29-04-97
33.	El Salvador	14-01-93	30-10-95	29-04-97
34.	Equatorial Guinea	14-01-93	25-04-97	29-04-97
35.	Estonia	14-01-93	26-05-99	25-06-99
36.	Ethiopia	14-01-93	13-05-96	29-04-97
37.	Fiji	14-01-93	20-01-93	29-04-97
38.	Finland	14-01-93	07-02-95	29-04-97
39.	France	13-01-93	02-03-95	29-04-97
40.	Gambia	13-01-93	19-05-98	18-06-98
41.	Georgia	14-01-93	27-11-95	29-04-97
42.	Germany	13-01-93	12-08-94	29-04-97
43.	Ghana	14-01-93	09-07-97	08-08-97
44.	Greece	13-01-93	22-12-94	29-04-97
45.	Guinea	14-01-93	09-06-97	09-07-97
46.	Guyana	06-10-93	12-09-97	12-10-97
47.	Holy See	14-01-93	12-05-99	11-06-99

¹ Firme apposte sulla copia originale della Convenzione custodita presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite in qualità di Depositario.

² Strumenti di accessione ("[a]") o di ratifica custoditi presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite in qualità di Depositario.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N.	STATO	FIRMA ¹	DEPOSITO ²	ENTRATA IN VIGORE
48.	Hungary	13-01-93	31-10-96	29-04-97
49.	Iceland	13-01-93	28-04-97	29-04-97
50.	India	14-01-93	03-09-96	29-04-97
51.	Indonesia	13-01-93	12-11-98	12-12-98
52.	Iran (Islamic Republic of)	13-01-93	03-11-97	03-12-97
53.	Ireland	14-01-93	24-06-96	29-04-97
54.	Italy	13-01-93	08-12-95	29-04-97
55.	Japan	13-01-93	15-09-95	29-04-97
56.	Jordan		29-10-97 [a]	28-11-97
57.	Kenya	15-01-93	25-04-97	29-04-97
58.	Kuwait	27-01-93	29-05-97	28-06-97
59.	Lao People's Democratic Republic	13-05-93	25-02-97	29-04-97
60.	Latvia	06-05-93	23-07-96	29-04-97
61.	Lesotho	07-12-94	07-12-94	29-04-97
62.	Liechtenstein	21-07-93	24-11-99	24-12-99
63.	Lithuania	13-01-93	15-04-98	15-05-98
64.	Luxembourg	13-01-93	15-04-97	29-04-97
65.	Malawi	14-01-93	11-06-98	11-07-98
66.	Maldives	01-10-93	31-05-94	29-04-97
67.	Mali	13-01-93	28-04-97	29-04-97
68.	Malta	13-01-93	28-04-97	29-04-97
69.	Mauritania	13-01-93	09-02-98	11-03-98
70.	Mauritius	14-01-93	09-02-93	29-04-97
71.	Mexico	13-01-93	29-08-94	29-04-97
72.	Micronesia (Federated States of)	13-01-93	21-06-99	21-07-99
73.	Monaco	13-01-93	01-06-95	29-04-97
74.	Mongolia	14-01-93	17-01-95	29-04-97
75.	Morocco	13-01-93	28-12-95	29-04-97
76.	Namibia	13-01-93	27-11-95	29-04-97
77.	Nepal	19-01-93	18-11-97	18-12-97
78.	Netherlands	14-01-93	30-06-95	29-04-97
79.	New Zealand	14-01-93	15-07-96	29-04-97
80.	Nicaragua	09-03-93	05-11-99	05-12-99
81.	Niger	14-01-93	09-04-97	29-04-97
82.	Nigeria	13-01-93	20-05-99	19-06-99
83.	Norway	13-01-93	07-04-94	29-04-97
84.	Oman	02-02-93	08-02-95	29-04-97
85.	Pakistan	13-01-93	28-10-97	27-11-97
86.	Panama	16-06-93	07-10-98	06-11-98
87.	Papua New Guinea	14-01-93	17-04-96	29-04-97
88.	Paraguay	14-01-93	01-12-94	29-04-97
89.	Peru	14-01-93	20-07-95	29-04-97
90.	Philippines	13-01-93	11-12-96	29-04-97
91.	Poland	13-01-93	23-08-95	29-04-97
92.	Portugal	13-01-93	10-09-96	29-04-97
93.	Qatar	01-02-93	03-09-97	03-10-97
94.	Republic of Korea	14-01-93	28-04-97	29-04-97
95.	Republic of Moldova	13-01-93	08-07-96	29-04-97
96.	Romania	13-01-93	15-02-95	29-04-97
97.	Russian Federation	13-01-93	05-11-97	05-12-97
98.	Saint Lucia	29-03-93	09-04-97	29-04-97
99.	San Marino	13-01-93	10-12-99	09-01-00
100.	Saudi Arabia	20-01-93	09-08-96	29-04-97
101.	Senegal	13-01-93	20-07-98	19-08-98
102.	Seychelles	15-01-93	07-04-93	29-04-97
103.	Singapore	14-01-93	21-05-97	20-06-97
104.	Slovakia	14-01-93	27-10-95	29-04-97
105.	Slovenia	14-01-93	11-06-97	11-07-97

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N.	STATO	FIRMA ¹	DEPOSITO ²	ENTRATA IN VIGORE
106.	South Africa	14-01-93	13-09-95	29-04-97
107.	Spain	13-01-93	03-08-94	29-04-97
108.	Sri Lanka	14-01-93	19-08-94	29-04-97
109.	Sudan		24-05-99 [a]	23-06-99
110.	Suriname	28-04-97	28-04-97	29-04-97
111.	Swaziland	23-09-93	20-11-96	29-04-97
112.	Sweden	13-01-93	17-06-93	29-04-97
113.	Switzerland	14-01-93	10-03-95	29-04-97
114.	Tajikistan	14-01-93	11-01-95	29-04-97
115.	The former Yugoslav Republic of Macedonia		20-06-97 [a]	20-07-97
116.	Togo	13-01-93	23-04-97	29-04-97
117.	Trinidad and Tobago		24-06-97 [a]	24-07-97
118.	Tunisia	13-01-93	15-04-97	29-04-97
119.	Turkey	14-01-93	12-05-97	11-06-97
120.	Turkmenistan	12-10-93	29-09-94	29-04-97
121.	Ukraine	13-01-93	16-10-98	15-11-98
122.	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	13-01-93	13-05-96	29-04-97
123.	United Republic of Tanzania	25-02-94	25-06-98	25-07-98
124.	United States of America	13-01-93	25-04-97	29-04-97
125.	Uruguay	15-01-93	06-10-94	29-04-97
126.	Uzbekistan	24-11-95	23-07-96	29-04-97
127.	Venezuela	14-01-93	03-12-97	02-01-98
128.	Vict Nam	13-01-93	30-09-98	30-10-98
129.	Zimbabwe	13-01-93	25-04-97	29-04-97

ALLEGATO B

**STATI FIRMATARI CHE NON HANNO ANCORA RATIFICATO LA CONVENZIONE
SULLA PROIBIZIONE DELLE ARMI CHIMICHE**

al 31 dicembre 2000

N.	STATO	FIRMA
1.	Afghanistan	14-01-93
2.	Azerbaijan	13-01-93
3.	Bahamas	02-03-94
4.	Bhutan	24-04-97
5.	Cambodia	15-01-93
6.	Cape Verde	15-01-93
7.	Central African Republic	14-01-93
8.	Chad	11-10-94
9.	Colombia	13-01-93
10.	Comoros	13-01-93
11.	Congo	15-01-93
12.	Democratic Republic of the Congo	14-01-93
13.	Djibouti	28-09-93
14.	Dominica	02-08-93
15.	Dominican Republic	13-01-93
16.	Gabon	13-01-93
17.	Grenada	09-04-97
18.	Guatemala	14-01-93
19.	Guinea-Bissau	14-01-93
20.	Haiti	14-01-93
21.	Honduras	13-01-93
22.	Israel	13-01-93
23.	Jamaica	18-04-97
24.	Kazakhstan	14-01-93
25.	Kyrgyzstan	22-02-93
26.	Liberia	15-01-93
27.	Madagascar	15-01-93
28.	Malaysia	13-01-93
29.	Marshall Islands	13-01-93
30.	Myanmar	14-01-93
31.	Nauru	13-01-93
32.	Rwanda	17-05-93
33.	Saint Kitts and Nevis	16-03-94
34.	Saint Vincent and the Grenadines	20-09-93
35.	Samoa	14-01-93
36.	Sierra Leone	15-01-93
37.	Thailand	14-01-93
38.	Uganda	14-01-93
39.	United Arab Emirates	02-02-93
40.	Yemen	08-02-93
41.	Zambia	13-01-93

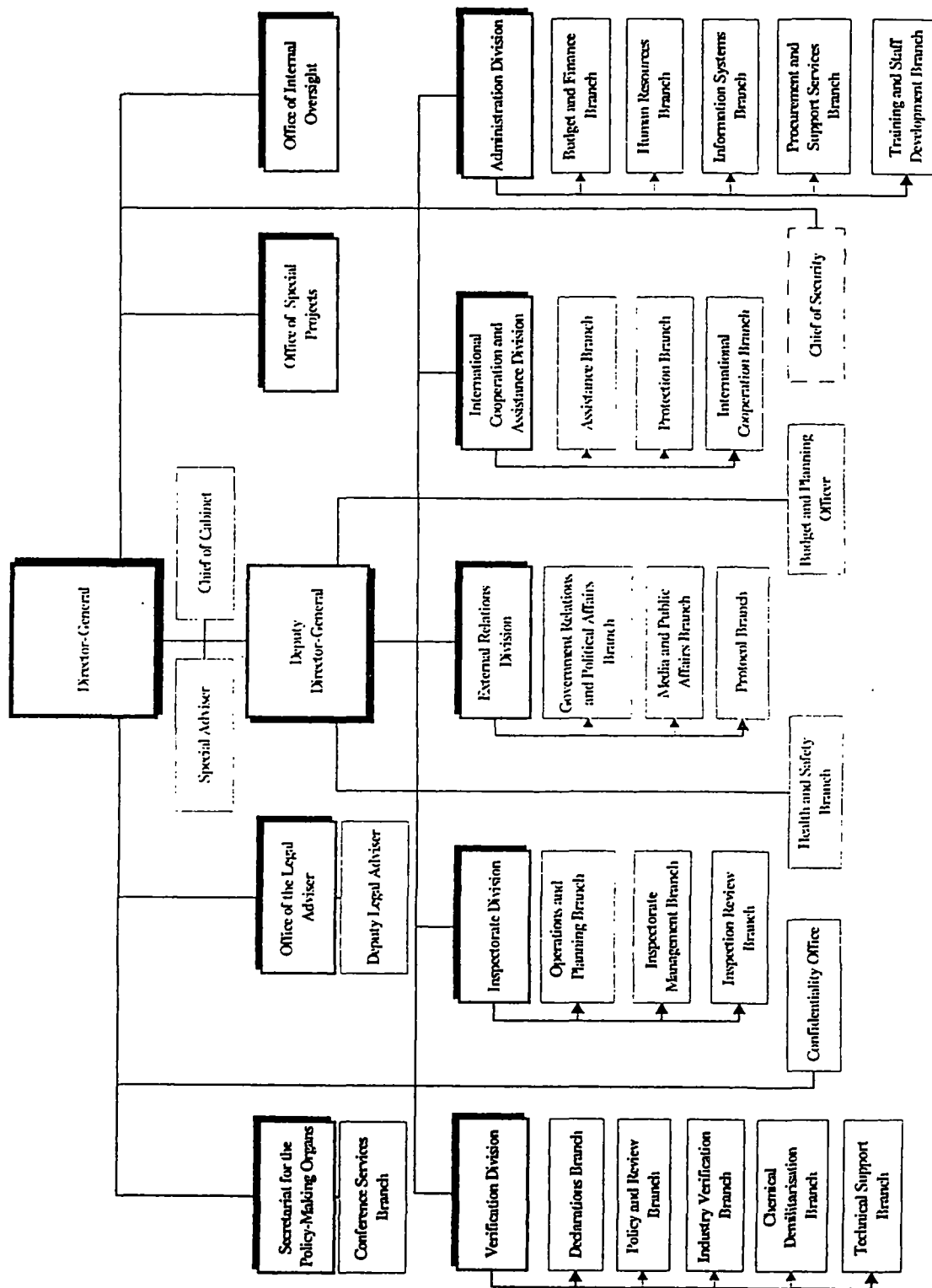
ALLEGATO C

STATI NON FIRMATARI
(al 31 dicembre 1999)

1. Angola
2. Antigua e Barbuda
3. Andorra
4. Barbados
5. Belize
6. Botswana
7. Egitto
8. Eritrea
9. Federal Republic of Yugoslavia
10. Iraq
11. Kiribati
12. Libano
13. Libia
14. Mozambico
15. Niue
16. Corea del Nord
17. Palau
18. Isole Salomone
19. Sao Tomé & Principe
20. Somalia
21. Siria
22. Tonga
23. Tuvalu
24. Vanuatu

ALLEGATO D

ORGANISATION FOR THE PROHIBITION OF CHEMICAL WEAPONS
Organisational Chart of the Technical Secretariat



C-IV/DEC.23

page 4

OPCW STAFFING STATISTICS BY PROGRAMME/SUBPROGRAMME, CATEGORY AND GRADE LEVEL											
Programme/Subprogramme	DGD-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	GS-PL	GS-OL	P & Above	GS Staff	TOTAL
Programme 1: Verification											
Office of the Director		1		1				1	2	1	3
Declarations Branch (DEB)			1	4	3	3	2	10	11	12	23
Chemical Demilitarisation Branch (CDB) & Industry Verification Branch (IVB)			2	8	5			4	15	4	19
Policy and Review Branch (PRB)			1	3	4			1	8	1	9
Technical Support Branch (TSB)			1	2	3		2	9	6	11	17
Sub-Total Programme 1		1	5	18	15	3	4	25	42	29	71
Programme 2: Inspectorate											
Office of the Director		1						1	1	1	2
Inspectorate Management Branch (IMB)			1		1			2	2	2	4
Inspection Review Branch (IRB)			1						1		1
Operations and Planning Branch (OPB)			1	3	6			11	10	11	21
Inspections			25	94	71		13		190	13	203
Sub-Total Programme 2		1	28	97	78		13	14	204	27	231
Total Chapter One		2	33	115	93	3	17	39	246	56	302
Programme 3: International Cooperation and Assistance											
Office of the Director		1						1	1	1	2
Protection Branch (APB)			1	1				1	2	1	3
Assistance Branch (EAB)			1	1	1			1	3	1	4
International Cooperation Branch (ICB)			1	2	1			1	4	1	5
Sub-Total Programme 3		1	3	4	2	0		4	10	4	14
Programme 4: Policy-Making Organs											
Office of the Director		1			1			1	2	1	3
Conference Services Branch (CSB)			1	6	13	1	3	11	21	14	35
Sub-Total Programme 4		1	1	6	14	1	3	12	23	15	38
Programme 5: External Relations											
Office of the Director		1						1	1	1	2
Government Relations and Political Affairs Branch (GRB)			1		2			1	3	1	4
Media and Public Affairs Branch (MPAB)			1		1		1	1	2	2	4
Protocol Branch (PVB)			1	1			3	1	2	4	6
Sub-Total Programme 5		1	3	1	3	1	4	4	8	8	16
Programme 6: Executive Management											
Office of the Director-General (ODG)	1		2				1	1	3	2	5
Office of the Deputy Director-General (DDG)		1	1	1			1	1	3	2	5
Health and Safety Branch (HSB)			1	3	2		1	3	6	4	10
Office of Internal Oversight (OIO)			1	3				2	4	2	6
Office of the Legal Adviser (LO)			1	1	2	2	1	2	6	3	9
Office of Special Projects (OSP)			1			1		1	2	1	3
Confidentiality Office (CDO)			1		2			1	3	1	4
Security Office (SEB)					1		1	10	1	11	12
Sub-Total Programme 6	1	1	3	6	10	6	1	5	21	28	54
Programme 7: Administration											
Office of the Director			1	1				1	2	1	3
Budget and Finance Branch (BFB)			1		3	1	4	9	4	13	17
Human Resources Branch (HRB)			1		3		4	5	4	9	13
Information Systems Branch (ISB)			1	4	5	1	4	5	11	9	20
Procurement and Support Services Branch (PSB)			1	1	2	1	4	13	5	17	22
Training and Staff Development Branch (TDB)			1	1	1			5	3	5	8
Sub-Total Programme 7			1	5	7	13	3	16	38	29	83
Total Chapter Two	1	1	7	18	28	38	5	28	79	98	205
GRAND TOTAL	1	1	9	51	143	131	8	45	118	163	507

The total number of staff includes eleven new approved posts.